

ALBO N. 2409

DAL 10/11/2014

AL 25/11/2014



CITTA' DI PORTO EMPEDOCLE
Provincia di Agrigento

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 80 del 16-10-2014

Oggetto: "Approvazione regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)".

L'anno duemilaquattordici addì sedici del mese di ottobre alle ore 19:30, nel Comune di Porto Empedocle e nella Sala Consiliare, in seguito a regolare convocazione del Presidente per propria determinazione, ai sensi degli artt. 228-230 del testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli Enti Locali, supplemento ordinario G.U.R.S. n. 20 del 9 maggio 2008 si è riunito in sessione Pubblica Ordinaria il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

BARTOLOTTA SALVATORE	P	FILIPPAZZO GIUSEPPE	P
TROJA LUIGI	A	MARIANELLI GIANNI	A
PUCCIO DARIO	P	PAGANO RODOLFO	P
FRADELLA PAOLO	A	DI GLORIA GIANLUCA	P
RACINELLO GIUSEPPE	P	DI GLORIA ANGELA	P
FORMICA CARLA	P	PALUMBO PICCIONELLO DOMENICO	P
FILIPPAZZO KRIZIA	P	BORGOGNONE LUIGI	P
PISTONE FRANCESCO	P	CORTELLI FRANCO	A
GINO GRILLO LUIGI	P	IACONO GIUSEPPE	A
OCCHIPINTI ANGELO	P	SEDINO GIUSEPPE FABIO	P

ne risultano presenti n. 15 e assenti n. 5

Partecipa il Segretario Generale Dr. Pietro Rizzo.

Assume la presidenza Sig. Francesco Pistone Vice Presidente che dichiara legale la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare quanto in oggetto.

Il Vice Presidente del Consiglio, Francesco Pistone, alle ore 19,30, dà inizio ai lavori consiliari convocati in sessione ordinaria di prosecuzione ai sensi degli artt. 228-230 del Testo coordinato delle leggi regionali relative all'Ordinamento degli Enti Locali, procedendo all'appello dei Consiglieri comunali.

All'appello risultano presenti n. 15 (quindici) Consiglieri comunali su 20 assegnati ed in carica (risultano assenti i Consiglieri Luigi Troja, Paolo Fradella, Gianni Marianelli, Franco Cortelli e Giuseppe Iacono), pertanto il Presidente dichiara valida la seduta.

Per l'Amministrazione comunale sono presenti il Vice Sindaco Salvatore Scimé e gli Assessori Salvatore Agrò e Antonietta Schembri.

Per i Dirigenti sono presenti il Dr. Salvatore Alesci, Dirigente dei Servizi Finanziari e la sig.ra Calogera Alletto, Titolare Posizione Organizzative del Servizio Tributi.

Sono presenti, altresì, Rosetta Prato e Carmelo Presti, componenti del Collegio dei revisori.

Subito dopo, su proposta del Presidente, accolta dai Consiglieri presenti, vengono nominati scrutatori, con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese, i Consiglieri Rodolfo Pagano, Angelo Occhipinti e Giuseppe Fabio Sedino.

Il Vice Presidente Francesco Pistone, a nome di tutto il Consiglio comunale, volge i migliori auguri al Consigliere Salvatore Bartolotta e al Presidente Luigi Troja, che per la seconda volta sono diventati papà e al Consigliere Giuseppe Fabio Sedino che è convolato a nozze.

Il Vice Sindaco Salvatore Scimé comunica che da momenti di giubilo, quali quelli precedenti, si passa a momenti di riflessione e invita i presenti ad osservare un minuto di silenzio per ricordare il concittadino Giuseppe Milizia deceduto sabato scorso a causa di un incidente sul lavoro.

Il Consigliere Carla Formica propone di prelevare il punto relativo a "Approvazione regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti(TARI)", perché riveste particolare importanza.

Il Consigliere Luigi Gino Grillo, in merito alla proposta del Consigliere Formica si dichiara d'accordo, ma ritiene opportuno procedere con la trattazione del punto relativo alla nomina del componente dell'Assemblea dell'Unione dei Comuni, perché l'Unione non può riunirsi per mancanza del plenum, anche perché ritiene che il citato punto impegnerà poco tempo rispetto alla proposta sulla TARI.

Il Vice Presidente Francesco Pistone mette ai voti la proposta del Consigliere Formica.

La proposta viene approvata ad unanimità dei presenti pertanto si procede all'esame del punto sulla TARI.

Il Consigliere Luigi Gino Grillo è d'accordo con il prelievo, ma sarebbe stato opportuno esaminare prima il punto sulla nomina del componente dell'Unione dei Comuni.

Il Consigliere Giuseppe Racinello, data l'importanza del punto in discussione, aveva espressamente chiesto la presenza del Consiglio comunale, della Giunta, degli Uffici competenti e del Sindaco, ma fa rilevare che qualcuno è assente e aveva chiesto, anche, che la seduta venisse registrata per non lasciare adito ad eventuali libere interpretazioni.

Chiede perché non si è proceduto alla registrazione della seduta, dopo l'esplicita richiesta fatta.

Il punto, data l'importanza, deve essere votato perché gli uffici hanno lavorato e per questo li apprezza e li ringrazia, chiede, altresì, se qualcuno può chiamare l'operatore della registrazione.

Entra il Sindaco On.le Calogero Firetto.

Il Consigliere Carla Formica per dichiarazione di voto invita il Consiglio comunale ad assumersi la responsabilità e, come già riferito nella precedente seduta del 29 u.s., fa rilevare che le direttive nazionali non permettono all'Ente di partecipare con un contributo, come invece è stato possibile con la TARES.

Si aspettava, da parte dello Stato, un Decreto di proroga che non è arrivato; la tabella allegata è stata rimodulata con un consistente sacrificio a carico dei cittadini. Il Consiglio comunale non ha nessuna responsabilità, tranne quella di votare l'atto.

Al di là delle polemiche è opportuno capire il rischio che si corre, invita a fare conoscere ai cittadini le direttive nazionali che, purtroppo, sono queste.

Comunica che il Consigliere Giuseppe Iacono è assente per motivi di salute, tuttavia se è necessario sarà disponibile a partecipare ai lavori.

Nel corso dell'intervento del Consigliere Formica, entra il Consigliere comunale Gianni Marianelli, risultano presenti n. 16 Consiglieri su 20 assegnati e in carica.

Seguono gli interventi dei Consiglieri come di seguito riportati:

Giuseppe Filippazzo afferma che il Consiglio comunale ha sempre votato gli atti sottoposti all'approvazione.

Il punto è importante e si deve votare con serietà e responsabilità. Evitare discussioni e polemiche e successivamente discutere sulle voci e sugli importi inseriti nella tabella.

Conclude ringraziando gli uffici.

Salvatore Bartolotta dice che non è facile chieder ai cittadini e alle attività commerciali di pagare una tariffa così alta, ma non si può colpevolizzare il Consiglio comunale.

Fa rilevare che Porto Empedocle, rispetto ad altri Comuni, non ha trasformato la TARSU in TIA e successivamente in TARES, così facendo l'Ente si è fatto carico di un sostanziale contributo, pari al 43%, mentre il cittadino pagava il 57% del tributo.

Oggi la legge impone il pagamento del tributo a totale carico dell'utente, l'Ente può partecipare solo con un contributo del 7%.

La quantificazione del servizio ammonta a circa 3 mila euro ed è necessario reperire i fondi, pertanto si deve approvare una tariffa di massima e successivamente gli uffici avranno la possibilità di attenzionare alcuni dati della stessa in modo da equilibrarne il contenuto.

I tempi di approvazione del regolamento comprensivo di tabella, non sono stati rispettati e, comunque, se una proroga ci sarà, non sarà illimitata.

I rischi sono elevati e si deve evitare di creare un buco in seno al bilancio, il Consiglio deve approvare una proposta tecnica con tariffe stabilite secondo dati trasmessi dal Ministero, deve essere il Consiglio quali maggiori esigenze devono essere rispettate.

Propone di approvare il regolamento e fissare, sin da ora, la convocazione di un Consiglio comunale per riesaminare la tabella e cercare di andare il più possibile incontro alle esigenze dell'utente e partecipare con il contributo del 7%, anche tramite ISEE, come consentito dalla legge.

E' opportuno dire ai cittadini che non è il Consiglio che vuole tartassare il cittadino, ma oggi la realtà è ben diversa infatti c'è una finanza diretta non più derivata e l'Ente è costretto ad applicare tariffe imposte dallo Stato.

Luigi Gino Grillo dice che oggi si hanno le idee più chiare e la proposta si deve approvare perchè in ottemperanza ad un preciso obbligo di legge, quindi spetta, ribadisce, al Consiglio comunale approvare la proposta.

Non entra nel merito della registrazione della seduta, ma ogni Consigliere comunale è una parte del Consiglio e si deve andare avanti senza distinzione tra maggioranza e opposizione ed è opportuno votare senza forzatura, deve essere votato da tutti e ognuno è libero di esprimere il proprio parere.

Dario Puccio ritiene inutile fare passi indietro e il Consiglio deve essere messo nelle condizioni di andare avanti.

In commissione ieri sono stati appresi nuovi dati rispetto ai precedenti, quindi si hanno le idee più chiare.

La proposta si doveva approvare entro il 30 settembre e, comunque, prima dell'approvazione del bilancio, ma è pervenuta in ritardo tanto che non è stato possibile sottoporla all'esame della conferenza di capigruppo.

Ci sono diverse considerazioni da fare in merito, la più importante è che oggi si approva un atto inefficace, anche se dall'ultimo Consiglio ad oggi sono stati chiariti alcuni punti delle tabelle.

Considerato che obiettivo di una proposta è approvare un atto che possa essere efficace, sempre nel rispetto delle direttive indicate dalla legge, sarebbe stato utile presentare le tabelle nei tempi opportuni per essere esaminate, valutate ed essere convinti di ciò che si approva.

Considerando, altresì, che la proposta in oggetto è arrivata in Consiglio comunale, con la consapevolezza che sarebbe stata inefficace, e si spera in una deroga da parte del Consiglio dei Ministri, che metta nelle condizioni di regolarizzarsi.

Tenuto conto che, se dovesse arrivare la deroga, questa abbia valore a partire sicuramente dai giorni successivi all'approvazione della deroga, ritiene opportuno rinviare la proposta per dare la possibilità al Consiglio di lavorare affinché si possa

diminuire il costo delle tariffe poiché approvandole così come sono, si rischia di far chiudere diverse attività commerciali e mettere nelle condizioni i nostri concittadini di pagare meno tasse.

In riferimento all'intervento del Consigliere Bartolotta, afferma che la detrazione del 7% a carico del bilancio, dovrà fare riferimento all'ISEE più basso, a condizione che i tributi degli anni precedenti non pagati non siano un vincolo per le famiglie e, quindi, dare la possibilità di far pagare meno alle famiglie meno abbienti.

Per il futuro è opportuno creare una sinergia tra Giunta e Consiglio e rivedere nel 2015 il piano d'ambito e di intervento al fine di sgravare il più possibile i tributi alle famiglie e alle attività commerciali.

Conclude chiedendo cosa succede se la proposta in oggetto verrà approvata, anziché nell'odierna seduta, fra due giorni, per le considerazioni fatte precedentemente.

Nel corso dell'intervento del Consigliere Puccio, entra per l'Amministrazione l'Assessore Giuseppe Prato.

Il Dr. Pietro Rizzo risponde che l'atto allo stato attuale è inefficace e da contatti avuti con il Ministero della Finanza locale si è venuti a conoscenza che i Comuni con questa discrasia sono pochi e solo alcuni sono ancora in TARSU.

Si aspetta l'emissione del Decreto ministeriale che dovrebbe fissare una certa data e chiarire se hanno efficacia le deliberazioni approvate entro quella data o quelle adottate prima dell'emissione del Decreto.

Salvatore Bartolotta, in riferimento all'intervento del Dr. Rizzo, comunica che una eventuale proroga sarebbe in contrasto con lo statuto dei contribuenti, potrebbe essere emanato un decreto di sanatoria viste le difficoltà degli Enti, considerato che si tratta di un nuovo tributo.

Si allontana il Consigliere Rodolfo Pagano, risultano presenti 15 Consiglieri su 20 assegnati e in carica.

Giuseppe Racinello sottolinea che nell'odierna seduta non si può entrare nel merito delle tabelle, ma si deve approvare il regolamento e, successivamente, esaminarla con un lavoro congiunto con l'Amministrazione e gli uffici.

Chiede, altresì, se in fase di redazione del bilancio si possa istituire un nuovo capitolo con una somma e vedere come distribuirla alle famiglie; ribadisce, ancora, di conoscere il motivo per cui la seduta non è registrata.

Il Dr. Pietro Rizzo risponde che il Dirigente Dr. Giuffrida telefonicamente ha riferito all'Ufficio di Presidenza che la richiesta del Consigliere Racinello non può essere soddisfatta perché attualmente l'Ente agisce in regime di gestione provvisoria, pertanto sono possibili soltanto spese per evitare danni gravi e certi all'Ente. La spesa in questione non rientra fra queste ipotesi.

Domenico Palumbo Piccionello apprezza gli interventi che lo hanno preceduto e concorda nel votare il regolamento per evitare di creare un danno e, anche se alcune voci non convincono, sono stati osservati i parametri dello Stato.

DELIBERA DI CONSIGLIO n.80 del 16-10-2014 COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE



Successivamente lavorare sulle tariffe che possono essere modificate.

Si allontana il Consigliere Luigi Gino Grillo, risultano presenti 14 Consiglieri su 20 assegnati e incarica.

Giuseppe Filippazzo invita la maggioranza ad assumersi la propria responsabilità come fatto per precedenti atti e chiede di votare l'atto o, se necessario, sospendere la seduta per qualche minuto.

Il Sindaco Calogero Firetto ha apprezzato alcuni interventi che parlano di errore di valutazione nel non avere approvato il regolamento con le tariffe "improponibili".

Non si avrebbe voluto un tributo così gravoso, il Comune di Porto Empedocle è uno dei pochi rimasti in TARSU per non fare gravare sui cittadini il costo dell'intero servizio e, anche ora, si sperava di potere contribuire con la partecipazione del 42% a carico dell'Ente.

La detrazione del 7% è molto bassa e, come dice il Consigliere Racinello, se si può inserire nel redigendo bilancio un capitolo per alleviare la spesa del tributo dei cittadini meno abbienti, come si è fatto con il bonus energia e con il bonus idrico, si farà.

Il 35% dei Comuni si trovano nelle stesse condizioni della Città di Porto Empedocle, mentre una ristrettissima percentuale ha provveduto a rispettare la data di scadenza. Ad oggi non si può dire se ci sarà una sanatoria.

Si possono fare tutte le scelte che si vogliono, anche il dissesto finanziario, ma manderebbe tutti i tributi alle stelle, stasera si discute di padri di famiglia e il problema è molto serio.

C'è una amarezza di fondo, il Consiglio comunale ha sempre approvato atti importanti, anche se con polemiche, ed oggi si è sull'orlo del baratro.

E' necessario procedere all'approvazione del regolamento e prevedere un capitolo in sede del redigendo bilancio per alleviare la situazione delle famiglie bisognose.

Nel corso dell'intervento del Sindaco Firetto, entra il Consigliere Giuseppe Iacono, sono presenti 15 su 20 assegnati e in carica.

Il Vice Presidente Francesco Pistone invita a votare il regolamento.

Il Consigliere Gianni Marianelli afferma che ogni Consigliere comunale ha il diritto di intervenire come ritiene opportuno, ha apprezzato l'intervento del Sindaco Firetto, oggi c'è una grande responsabilità, ma anche una grande incidenza per i cittadini.

Ringrazia l'Amministrazione sulla scelta della TARSU ed è d'accordo con la possibilità di inserire in bilancio una somma da distribuire, al meglio, alla luce delle indicazioni del Consiglio comunale.

Si dichiara disponibile a votare il regolamento, di valutare successivamente le tariffe e la disponibilità ad inserire la somma in fase di redazione di bilancio.

Salvatore Bartolotta esprime parere favorevole all'approvazione del regolamento, fissare le riunioni per esaminare le tariffe congiuntamente agli uffici e spalmare al meglio eventuali somme.

DELIBERA DI CONSIGLIO n.80 del 16-10-2014 COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE



Dario Puccio evidenzia che non sono state fornite le risposte richieste e immagina che non si potrà arrivare ad un accordo sul piano tariffario se questo viene votato adesso, poiché necessita di una approvazione che difficilmente potrà trovare un accordo unanime fuori dal civico consesso.

Non è stato messo nelle condizioni di votarlo favorevolmente per le considerazioni fatte nel precedente intervento e perché, soprattutto, ci sono delle evidenti incongruenze sul piano tariffario con una elevata percentualità che si aggira intorno al 40%; per evitare questo andavano fatti dei passaggi con la Camera di Commercio o con altri Enti che avrebbero dovuto fornire dei dati tali da diminuire l'incidenza delle somme del piano tariffario.

La conoscenza di questo tributo e la successiva presenza del bilancio comunale, si sapeva da quasi un anno e in merito non è stato fatto nulla per metterci nelle condizioni di approvarlo in modo convinto.

Carla Formica esprime parere favorevole, anche se il proprio capogruppo ha espresso un parere personale.

Domenico Palumbo Piccionello esprime parere favorevole.

Giuseppe Racinello favorevole alla proposta e chiede se si può entrare nel merito delle tariffe.

Prima di passare all'approvazione della proposta in oggetto, su proposta del Vice Presidente, accolta dai Consiglieri presenti, viene nominato alla unanimità scrutatore il consigliere Salvatore Bartolotta in sostituzione del Consigliere, precedentemente nominato, Rodolfo Pagano.

Non avendo altri Consiglieri presenti chiesto di intervenire, il Vice Presidente Francesco Pistone procede alla votazione della proposta in oggetto evidenziando che gli articoli devono essere votati singolarmente.

Quindi, il Vice Presidente dà lettura dell'art. 1 del regolamento in esame.

Ultimata la lettura dell'art. 1 del regolamento in esame, il Vice Presidente mette a votazione lo stesso, per alzata e seduta, registrando il seguente risultato:

- Consiglieri presenti e votanti	n. 15
- Favorevoli	n. 14
- Contrari (Puccio)	n. 1

Il Vice Presidente proclama l'esito della votazione, dichiarando approvato l'articolo.

Il Vice Presidente dà lettura dell'art. 2 del regolamento in esame.

Ultimata la lettura dell'art. 2 del regolamento in esame, il Vice Presidente mette a votazione lo stesso, per alzata e seduta, registrando il seguente risultato:

- Consiglieri presenti e votanti	n. 15
- Favorevoli	n. 14
- Contrari (Puccio)	n. 1

Il Vice Presidente proclama l'esito della votazione, dichiarando approvato l'articolo.

Il Vice Presidente da` lettura dell'art. 3 del regolamento in esame.

Ultimata la lettura dell'art. 3 del regolamento in esame, il Vice Presidente mette a votazione lo stesso, per alzata e seduta, registrando il seguente risultato:

- Consiglieri presenti e votanti n. 15
- Favorevoli n. 14
- Contrari (Puccio) n. 1

Il Vice Presidente proclama l'esito della votazione, dichiarando approvato l'articolo.

Il Vice Presidente da` lettura dell'art. 4 del regolamento in esame.

Ultimata la lettura dell'art. 4 del regolamento in esame, il Vice Presidente mette a votazione lo stesso, per alzata e seduta, registrando il seguente risultato:

- Consiglieri presenti e votanti n. 15
- Favorevoli n. 14
- Contrari (Puccio) n. 1

Il Vice Presidente proclama l'esito della votazione, dichiarando approvato l'articolo.

Il Vice Presidente da` lettura dell'art. 5 del regolamento in esame.

Ultimata la lettura dell'art. 5 del regolamento in esame, il Vice Presidente mette a votazione lo stesso, per alzata e seduta, registrando il seguente risultato:

- Consiglieri presenti e votanti n. 15
- Favorevoli n. 14
- Contrari (Puccio) n. 1

Il Vice Presidente proclama l'esito della votazione, dichiarando approvato l'articolo.

Il Vice Presidente da` lettura dell'art. 6 del regolamento in esame.

Ultimata la lettura dell'art. 6 del regolamento in esame, il Vice Presidente mette a votazione lo stesso, per alzata e seduta, registrando il seguente risultato:

- Consiglieri presenti e votanti n. 15
- Favorevoli n. 14
- Contrari (Puccio) n. 1

Il Vice Presidente proclama l'esito della votazione, dichiarando approvato l'articolo.

Il Vice Presidente da` lettura dell'art. 7 del regolamento in esame.

Ultimata la lettura dell'art. 7 del regolamento in esame, il Vice Presidente mette a votazione lo stesso, per alzata e seduta, registrando il seguente risultato:

- Consiglieri presenti e votanti n. 15
- Favorevoli n. 14
- Contrari (Puccio) n. 1

Il Vice Presidente proclama l'esito della votazione, dichiarando approvato l'articolo.



Il Vice Presidente da` lettura dell'art. 8 del regolamento in esame.

Ultimata la lettura dell'art. 8 del regolamento in esame, il Vice Presidente mette a votazione lo stesso, per alzata e seduta, registrando il seguente risultato:

- Consiglieri presenti e votanti n. 15
- Favorevoli n. 14
- Contrari (Puccio) n. 1

Il Vice Presidente proclama l'esito della votazione, dichiarando approvato l'articolo.

Il Vice Presidente da` lettura dell'art. 9 del regolamento in esame.

Ultimata la lettura dell'art. 9 del regolamento in esame, il Vice Presidente mette a votazione lo stesso, per alzata e seduta, registrando il seguente risultato:

- Consiglieri presenti e votanti n. 15
- Favorevoli n. 14
- Contrari (Puccio) n. 1

Il Vice Presidente proclama l'esito della votazione, dichiarando approvato l'articolo.

Il Vice Presidente da` lettura dell'art. 10 del regolamento in esame.

Ultimata la lettura dell'art. 10 del regolamento in esame, il Vice Presidente mette a votazione lo stesso, per alzata e seduta, registrando il seguente risultato:

- Consiglieri presenti e votanti n. 15
- Favorevoli n. 14
- Contrari (Puccio) n. 1

Il Vice Presidente proclama l'esito della votazione, dichiarando approvato l'articolo.

Il Vice Presidente da` lettura dell'art. 11 del regolamento in esame.

Ultimata la lettura dell'art. 11 del regolamento in esame, il Vice Presidente mette a votazione lo stesso, per alzata e seduta, registrando il seguente risultato:

- Consiglieri presenti e votanti n. 15
- Favorevoli n. 14
- Contrari (Puccio) n. 1

Il Vice Presidente proclama l'esito della votazione, dichiarando approvato l'articolo.

Il Vice Presidente da` lettura dell'art. 12 del regolamento in esame.

Ultimata la lettura dell'art. 12 del regolamento in esame, il Vice Presidente mette a votazione lo stesso, per alzata e seduta, registrando il seguente risultato:

- Consiglieri presenti e votanti n. 15
- Favorevoli n. 14
- Contrari (Puccio) n. 1

Il Vice Presidente proclama l'esito della votazione, dichiarando approvato l'articolo.

Il Vice Presidente da` lettura dell'art. 13 del regolamento in esame.

Ultimata la lettura dell'art. 13 del regolamento in esame, il Vice Presidente mette a votazione lo stesso, per alzata e seduta, registrando il seguente risultato:

DELIBERA DI CONSIGLIO n.80 del 16-10-2014 COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE

- Consiglieri presenti e votanti n. 15
- Favorevoli n. 14
- Contrari (Puccio) n. 1

Il Vice Presidente proclama l'esito della votazione, dichiarando approvato l'articolo.

Il Vice Presidente da` lettura dell'art. 14 del regolamento in esame.

Ultimata la lettura dell'art. 14 del regolamento in esame, il Vice Presidente mette a votazione lo stesso, per alzata e seduta, registrando il seguente risultato:

- Consiglieri presenti e votanti n. 15
- Favorevoli n. 14
- Contrari (Puccio) n. 1

Il Vice Presidente proclama l'esito della votazione, dichiarando approvato l'articolo.

Il Vice Presidente da` lettura dell'art. 15 del regolamento in esame.

Ultimata la lettura dell'art. 15 del regolamento in esame, il Vice Presidente mette a votazione lo stesso, per alzata e seduta, registrando il seguente risultato:

- Consiglieri presenti e votanti n. 15
- Favorevoli n. 14
- Contrari (Puccio) n. 1

Il Vice Presidente proclama l'esito della votazione, dichiarando approvato l'articolo.

Il Vice Presidente da` lettura dell'art. 16 del regolamento in esame.

Ultimata la lettura dell'art. 16 del regolamento in esame, il Vice Presidente mette a votazione lo stesso, per alzata e seduta, registrando il seguente risultato:

- Consiglieri presenti e votanti n. 15
- Favorevoli n. 14
- Contrari (Puccio) n. 1

Il Vice Presidente proclama l'esito della votazione, dichiarando approvato l'articolo.

Il Vice Presidente da` lettura dell'art. 17 del regolamento in esame.

Ultimata la lettura dell'art. 17 del regolamento in esame, il Vice Presidente mette a votazione lo stesso, per alzata e seduta, registrando il seguente risultato:

- Consiglieri presenti e votanti n. 15
- Favorevoli n. 14
- Contrari (Puccio) n. 1

Il Vice Presidente proclama l'esito della votazione, dichiarando approvato l'articolo.

Il Vice Presidente da` lettura dell'art. 18 del regolamento in esame.

Ultimata la lettura dell'art. 18 del regolamento in esame, il Vice Presidente mette a votazione lo stesso, per alzata e seduta, registrando il seguente risultato:

- Consiglieri presenti e votanti n. 15
- Favorevoli n. 14
- Contrari (Puccio) n. 1

DELIBERA DI CONSIGLIO n.80 del 16-10-2014 COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE



Il Vice Presidente proclama l'esito della votazione, dichiarando approvato l'articolo.

Il Vice Presidente da` lettura dell'art. 19 del regolamento in esame.

Ultimata la lettura dell'art. 19 del regolamento in esame, il Vice Presidente mette a votazione lo stesso, per alzata e seduta, registrando il seguente risultato:

- Consiglieri presenti e votanti n. 15
- Favorevoli n. 14
- Contrari (Puccio) n. 1

Il Vice Presidente proclama l'esito della votazione, dichiarando approvato l'articolo.

Il Vice Presidente da` lettura dell'art. 20 del regolamento in esame.

Ultimata la lettura dell'art. 20 del regolamento in esame, il Vice Presidente mette a votazione lo stesso, per alzata e seduta, registrando il seguente risultato:

- Consiglieri presenti e votanti n. 15
- Favorevoli n. 14
- Contrari (Puccio) n. 1

Il Vice Presidente proclama l'esito della votazione, dichiarando approvato l'articolo.

Il Vice Presidente da` lettura dell'art. 21 del regolamento in esame.

Ultimata la lettura dell'art. 21 del regolamento in esame, il Vice Presidente mette a votazione lo stesso, per alzata e seduta, registrando il seguente risultato:

- Consiglieri presenti e votanti n. 15
- Favorevoli n. 14
- Contrari (Puccio) n. 1

Il Vice Presidente proclama l'esito della votazione, dichiarando approvato l'articolo.

Il Vice Presidente da` lettura dell'art. 22 del regolamento in esame.

Ultimata la lettura dell'art. 22 del regolamento in esame, il Vice Presidente mette a votazione lo stesso, per alzata e seduta, registrando il seguente risultato:

- Consiglieri presenti e votanti n. 15
- Favorevoli n. 14
- Contrari (Puccio) n. 1

Il Vice Presidente proclama l'esito della votazione, dichiarando approvato l'articolo.

Il Vice Presidente da` lettura dell'art. 23 del regolamento in esame.

Ultimata la lettura dell'art. 23 del regolamento in esame, il Vice Presidente mette a votazione lo stesso, per alzata e seduta, registrando il seguente risultato:

- Consiglieri presenti e votanti n. 15
- Favorevoli n. 14
- Contrari (Puccio) n. 1

Il Vice Presidente proclama l'esito della votazione, dichiarando approvato l'articolo.



Il Vice Presidente da` lettura dell'art. 24 del regolamento in esame.

Ultimata la lettura dell'art. 24 del regolamento in esame, il Vice Presidente mette a votazione lo stesso, per alzata e seduta, registrando il seguente risultato:

- Consiglieri presenti e votanti n. 15
- Favorevoli n. 14
- Contrari (Puccio) n. 1

Il Vice Presidente proclama l'esito della votazione, dichiarando approvato l'articolo.

Il Vice Presidente da` lettura dell'art. 25 del regolamento in esame.

Ultimata la lettura dell'art. 25 del regolamento in esame, il Vice Presidente mette a votazione lo stesso, per alzata e seduta, registrando il seguente risultato:

- Consiglieri presenti e votanti n. 15
- Favorevoli n. 14
- Contrari (Puccio) n. 1

Il Vice Presidente proclama l'esito della votazione, dichiarando approvato l'articolo.

Il Vice Presidente da` lettura dell'art. 26 del regolamento in esame.

Ultimata la lettura dell'art. 26 del regolamento in esame, il Vice Presidente mette a votazione lo stesso, per alzata e seduta, registrando il seguente risultato:

- Consiglieri presenti e votanti n. 15
- Favorevoli n. 14
- Contrari (Puccio) n. 1

Il Vice Presidente proclama l'esito della votazione, dichiarando approvato l'articolo.

Il Vice Presidente da` lettura dell'art. 27 del regolamento in esame.

Ultimata la lettura dell'art. 27 del regolamento in esame, il Vice Presidente mette a votazione lo stesso, per alzata e seduta, registrando il seguente risultato:

- Consiglieri presenti e votanti n. 15
- Favorevoli n. 14
- Contrari (Puccio) n. 1

Il Vice Presidente proclama l'esito della votazione, dichiarando approvato l'articolo.

Il Vice Presidente da` lettura dell'art. 28 del regolamento in esame.

Ultimata la lettura dell'art. 28 del regolamento in esame, il Vice Presidente mette a votazione lo stesso, per alzata e seduta, registrando il seguente risultato:

- Consiglieri presenti e votanti n. 15
- Favorevoli n. 14
- Contrari (Puccio) n. 1

Il Vice Presidente proclama l'esito della votazione, dichiarando approvato l'articolo.

Il Vice Presidente da` lettura dell'art. 29 del regolamento in esame.

Ultimata la lettura dell'art. 29 del regolamento in esame, il Vice Presidente mette a votazione lo stesso, per alzata e seduta, registrando il seguente risultato:

DELIBERA DI CONSIGLIO n.80 del 16-10-2014 COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE

- Consiglieri presenti e votanti n. 15
- Favorevoli n. 14
- Contrari (Puccio) n. 1

Il Vice Presidente proclama l'esito della votazione, dichiarando approvato l'articolo.

Il Vice Presidente da` lettura dell'art. 30 del regolamento in esame.

Ultimata la lettura dell'art. 30 del regolamento in esame, il Vice Presidente mette a votazione lo stesso, per alzata e seduta, registrando il seguente risultato:

- Consiglieri presenti e votanti n. 15
- Favorevoli n. 14
- Contrari (Puccio) n. 1

Il Vice Presidente proclama l'esito della votazione, dichiarando approvato l'articolo.

Il Vice Presidente da` lettura dell'art. 31 del regolamento in esame.

Ultimata la lettura dell'art. 31 del regolamento in esame, il Vice Presidente mette a votazione lo stesso, per alzata e seduta, registrando il seguente risultato:

- Consiglieri presenti e votanti n. 15
- Favorevoli n. 14
- Contrari (Puccio) n. 1

Il Vice Presidente proclama l'esito della votazione, dichiarando approvato l'articolo.

Il Vice Presidente da` lettura dell'art. 32 del regolamento in esame.

Ultimata la lettura dell'art. 32 del regolamento in esame, il Vice Presidente mette a votazione lo stesso, per alzata e seduta, registrando il seguente risultato:

- Consiglieri presenti e votanti n. 15
- Favorevoli n. 14
- Contrari (Puccio) n. 1

Il Vice Presidente proclama l'esito della votazione, dichiarando approvato l'articolo.

Il Vice Presidente da` lettura dell'art. 33 del regolamento in esame.

Ultimata la lettura dell'art. 33 del regolamento in esame, il Vice Presidente mette a votazione lo stesso, per alzata e seduta, registrando il seguente risultato:

- Consiglieri presenti e votanti n. 15
- Favorevoli n. 14
- Contrari (Puccio) n. 1

Il Vice Presidente proclama l'esito della votazione, dichiarando approvato l'articolo.

Il Vice Presidente da` lettura dell'art. 34 del regolamento in esame.

Ultimata la lettura dell'art. 34 del regolamento in esame, il Vice Presidente mette a votazione lo stesso, per alzata e seduta, registrando il seguente risultato:

- Consiglieri presenti e votanti n. 15
- Favorevoli n. 14
- Contrari (Puccio) n. 1

DELIBERA DI CONSIGLIO n.80 del 16-10-2014 COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE

Il Vice Presidente proclama l'esito della votazione, dichiarando approvato l'articolo.

Il Vice Presidente dà lettura dell'art. 35 del regolamento in esame.

Ultimata la lettura dell'art. 35 del regolamento in esame, il Vice Presidente mette a votazione lo stesso, per alzata e seduta, registrando il seguente risultato:

- Consiglieri presenti e votanti n. 15
- Favorevoli n. 14
- Contrari (Puccio) n. 1

Il Vice Presidente proclama l'esito della votazione, dichiarando approvato l'articolo.

Il Vice Presidente dà lettura dell'art. 36 del regolamento in esame.

Ultimata la lettura dell'art. 36 del regolamento in esame, il Vice Presidente mette a votazione lo stesso, per alzata e seduta, registrando il seguente risultato:

- Consiglieri presenti e votanti n. 15
- Favorevoli n. 14
- Contrari (Puccio) n. 1

Il Vice Presidente proclama l'esito della votazione, dichiarando approvato l'articolo.

Il Vice Presidente dà lettura dell'art. 37 del regolamento in esame.

Ultimata la lettura dell'art. 37 del regolamento in esame, il Vice Presidente mette a votazione lo stesso, per alzata e seduta, registrando il seguente risultato:

- Consiglieri presenti e votanti n. 15
- Favorevoli n. 14
- Contrari (Puccio) n. 1

Il Vice Presidente proclama l'esito della votazione, dichiarando approvato l'articolo.

Il Vice Presidente dà lettura dell'art. 38 del regolamento in esame.

Ultimata la lettura dell'art. 38 del regolamento in esame, il Vice Presidente mette a votazione lo stesso, per alzata e seduta, registrando il seguente risultato:

- Consiglieri presenti e votanti n. 15
- Favorevoli n. 14
- Contrari (Puccio) n. 1

Il Vice Presidente proclama l'esito della votazione, dichiarando approvato l'articolo.

Il Vice Presidente dà lettura dell'art. 39 del regolamento in esame.

Ultimata la lettura dell'art. 39 del regolamento in esame, il Vice Presidente mette a votazione lo stesso, per alzata e seduta, registrando il seguente risultato:

- Consiglieri presenti e votanti n. 15
- Favorevoli n. 14
- Contrari (Puccio) n. 1

Il Vice Presidente proclama l'esito della votazione, dichiarando approvato l'articolo.

Il Vice Presidente da` lettura dell'art. 40 del regolamento in esame.

Ultimata la lettura dell'art. 40 del regolamento in esame, il Vice Presidente mette a votazione lo stesso, per alzata e seduta, registrando il seguente risultato:

- Consiglieri presenti e votanti n. 15
- Favorevoli n. 14
- Contrari (Puccio) n. 1

Il Vice Presidente proclama l'esito della votazione, dichiarando approvato l'articolo.

Il Vice Presidente da` lettura dell'art. 41 del regolamento in esame.

Ultimata la lettura dell'art. 41 del regolamento in esame, il Vice Presidente mette a votazione lo stesso, per alzata e seduta, registrando il seguente risultato:

- Consiglieri presenti e votanti n. 15
- Favorevoli n. 14
- Contrari (Puccio) n. 1

Il Vice Presidente proclama l'esito della votazione, dichiarando approvato l'articolo.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta di deliberazione avente per oggetto "Approvazione regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI). ;

Udita la relazione del Dirigente del Dipartimento Servizi Finanziari, Dr. Salvatore Alesci e i vari interventi come sopra riportati;

Visto che la stessa e` munita del parere favorevole espresso dal responsabile del servizio, in ordine alla regolarita` tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 239 del testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli enti locali - supplemento ordinario G.U.R.S. n. 20 del 9 maggio 2008;

Visto il verbale n. 20 del 13 ottobre 2014 della Commissione Consiliare Bilancio e Patrimonio;

Visto l'esito delle votazioni, per alzata e seduta, effettuate nel corso della presente seduta, sui singoli articoli della proposta di deliberazione inerente a "Approvazione regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI).;

Visto l'esito della votazione finale, per alzata e seduta, sul testo del regolamento in oggetto "Approvazione regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)":

- Consiglieri presenti e votanti n. 15 su 20 assegnati e in carica
- Favorevoli n. 14
- Contrari n. 1 (Puccio)

Udita la proclamazione dell'esito della votazione da parte del Presidente,

DELIBERA

=Di approvare l'allegata proposta di deliberazione inerente a "Approvazione regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)", nel testo che si allega alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, composto da n. 41 articoli.

Subito dopo il Vice Presidente sottopone a votazione le tabelle allegate al regolamento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminate le tabelle allegate al regolamento inerente a "Approvazione regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)";

Con voti favorevoli n. 14 e n. 1 contrario (Puccio)

DELIBERA

=Di approvare le allegate tabelle, per farne parte integrante e sostanziale, del regolamento inerente a "Approvazione regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)".

Il Consigliere Salvatore Bartolotta ringrazia il Consigliere Giuseppe Iacono, presente anche se in condizioni di salute precarie.

Esprime disappunto nei confronti del Consigliere Puccio che, come capogruppo di maggioranza, ha espresso parere contrario per un atto così importante, è la seconda volta che succede, infatti la stessa cosa si è verificata per la votazione del rendiconto, altro strumento importante per l'attività amministrativa.

Anche il Consigliere Marianelli ha avuto difficoltà a votare l'atto, ma la difficoltà è di tutto il Consiglio, perché con la TARI molte imprese chiuderanno e non è giusto che il capogruppo di maggioranza non si sia assunto la responsabilità e la consapevolezza che chi amministra deve stare alle regole della politica, anche nella consapevolezza di fare brutte figure.

Anche il Consigliere Bartolotta si è trovato in difficoltà perché si rende conto che sarà una batosta per i cittadini, ma l'atto si doveva votare.

Le cose vanno spiegate ai cittadini e questo episodio lascia l'amaro in bocca, il Consiglio comunale si assume la responsabilità con l'approvazione dell'atto.

Il Consigliere Dario Puccio dice che le regole della politica non sono quelle accennate dal Consigliere Bartolotta o dal Sindaco, ma ognuno ha un proprio modo di vedere la politica stessa e non sono sterili le motivazioni addotte.

In merito ci sono delle grosse responsabilità da parte dell'Amministrazione per l'inefficacia della proposta e questo non può essere un motivo di costrizione nei confronti del Consiglio nell'approvare un atto così importante considerando che, così come ci viene presentato, rischia di far chiudere diverse attività commerciali.

DELIBERA DI CONSIGLIO n.80 del 16-10-2014 COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE

Ricorda ancora al Consigliere Bartolotta, all'intero Consiglio e alla Giunta che essere capogruppo di un gruppo consiliare di maggioranza non vuol dire votare delibere inefficaci e sulle quali si riscontrano delle responsabilità da ricondurre all'operato amministrativo e non consiliare con conseguenze pesanti sulla cittadinanza.

Su richiesta del Consigliere Giuseppe Racinello, il Vice Presidente Francesco Pistone procede all'appello. Risultano presenti 14 Consiglieri su 20 assegnati e incarica ((risultano assenti i Consiglieri Luigi Troja, Paolo Fradella, Luigi Gino Grillo, Rodolfo Pagano, Domenico Palumbo Piccionello e Franco Cortelli).

Il Vice Presidente Francesco Pistone propone il rinvio dei lavori consiliari a lunedì 20 p.v._

La proposta viene messa ai voti, con il voto contrario del Consigliere Marianelli, viene approvata a maggioranza dei presenti.



CITTA' DI PORTO EMPEDOCLE

Provincia di Agrigento

*

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO : Approvazione regolamento comunale per
l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)

SPEDITA ALL'UFFICIO SEGRETERIA

FIRMA UFFICIO PROPONENTE

FIRMA DIPARTIMENTO

Atti allegati alla proposta :

.....
.....
.....

Art 551, comma 4,
Testo coordinato delle
Leggi regionali ordinamento
Enti locali-Supplemento ord.
G.U.R.S. n. 20 del 9/5/2008

DECISIONE del Consiglio Comunale

Approvata il.....n.

Approvata il.....n.

Cap. Art.....

N. Impegno

Somma stanziata €.....

Agg. per impingua-
menti. €.....

Dedotta per storni €.....

Fondo disponibile €.....

Pag. ed impegni €.....

Riman. Disponibile €.....

Addi

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali;

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;

Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

Visti i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

Visto il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo della TARES;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista la bozza di regolamento comunale TARI predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il D.M. 18/07/2014 il quale fissa il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2014 alla data del 30/09/2014;

Visto il parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;

Visto il parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE

1. di approvare il "Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)" come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare con separato atto il Piano finanziario;
3. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;

4. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

PROPOSTE

1. di approvare il Regolamento comunale per l'applicazione della parte sui ritmi (TARI) come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare con separato atto il Piano finanziario;
3. di prendere atto che il predetto regolamento è in vigore il 1° gennaio 2014.

PARERI RESI AI SENSI DELL'ART. 239 DEL TESTO COORDINATO DELLE LEGGI REGIONALI RELATIVE ALL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI - SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. N. 20 DEL 9 MAGGIO 2008.

PARERE TECNICO

A. Avererote

[Signature]

li 26-9-2014

PARERE CONTABILE

A. Avererote

[Signature]

li 26-9-2014



COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE
(Provincia di Agrigento)

Approvato con
delibera del Consiglio
Comunale n. ____ del

Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TARI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani
- Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 5. Soggetto attivo

TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 7. Soggetti passivi
- Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 11. Superficie degli immobili

TITOLO III - TARIFFE

- Art. 12. Costo di gestione
- Art. 13. Determinazione della tariffa
- Art. 14. Articolazione della tariffa
- Art. 15. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 17. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 20. Scuole statali
- Art. 21. Tributo giornaliero

Art. 22. Tributo provinciale

TITOLO IV - Riduzioni e agevolazioni

Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche

Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

Art. 25. Riduzioni per il recupero

Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

Art. 27. Agevolazioni

Art.28 Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 29. Obbligo di dichiarazione

Art. 30. Contenuto e presentazione della dichiarazione

Art.31 Poteri del Comune

Art.32 Accertamento

Art.33 Sanzioni

Art.34 Riscossione

Art.35 Interessi

Art.36 Rimborsi

Art.37 Somme di modesto ammontare

Art.38 Contenzioso

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 39. Entrata in vigore e abrogazioni

Art. 40. Clausola di adeguamento

Art. 41. Disposizioni transitorie

Allegati

All. A: Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

All. B: Categorie di utenze non domestiche

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. ✓

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la componente TARI dell'imposta unica comunale "IUC" prevista dai commi dal 639 al 705 della legge n.147/2013 e diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art.1 della legge n.147/2013.
3. La tariffa del tributo comunale TARI si conforma alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. ✓

Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, dal contratto di servizio con il gestore nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si rinvia quanto alla nozione e alla classificazione dei rifiuti alle norme del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 .

Art. 3.

Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali commerciali, di servizi e da attività sanitarie, elencate nell'allegato A.

2. Le sostanze individuate nel comma precedente sono assimilate ai rifiuti urbani se il rapporto tra la quantità globale (in Kg) di rifiuti di cui all'allegato A e la superficie complessiva dell'utenza (in mq), al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, non supera il valore massimo, del corrispondente parametro kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158. Per le utenze che dichiareranno, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione il comune, anche tramite il gestore del servizio, effettuate le opportune verifiche, dovrà individuare entro trenta giorni le specifiche misure organizzative atte a gestire i rifiuti indicati dall'utenza. In caso contrario i rifiuti dell'utenza saranno considerati speciali non assimilati agli urbani ai fini del servizio e del tributo.

Art. 4.

Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 5.

Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione

TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 6.

Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
 - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

Art. 8.

Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f) le aree visibilmente adibite in via esclusiva al transito dei veicoli;
 - g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9.

Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.

Art. 10.

Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'articolo 3, comma 3.
4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

categoria di attività	Percentuale di abbattimento della superficie
FALEGNAMERIA	45%
AUTOCARROZZERIA E VERNICIATURA	45%
AUTOFFICINA PER RIPARAZIONE VEICOLI	45%
GOMMISTA	45%
AUTOFFICINA DI ELETTRAUTO	35%

LAVANDERIA	35%
GALVANO TECNICA	45%
FONDERIA	45%
AMBULATORIO MEDICO, DENTISTICO DI ANALISI	20%
TIPOGRAFIA	25%

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b) comunicare entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 11.

Superficie degli immobili

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 327 aprile 1999, n.158, e sulla base dei criteri determinati con il presente regolamento.
2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della legge n.147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507 (TARSU).
3. Per le altre unità immobiliari la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi del comma 648 della legge n.147/2013, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

La superficie calpestabile viene misurata come segue:

- a) la superficie dei locali assoggettabili a tariffa è misurata al netto dei muri e dei pilastri, escludendo i balconi e le terrazze.
- b) la superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50 in caso contrario al metro quadro inferiore.
- c) qualora i locali ed aree scoperte siano utilizzati in modo promiscuo e possano essere prodotti anche rifiuti assimilati e risulti tecnicamente difficile o impossibile identificare chiaramente le superfici di produzione dei rifiuti speciali, o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, la determinazione della superficie assoggettata avviene applicando alla superficie complessiva le riduzioni forfettarie di cui all'art.10 comma 4 del presente regolamento.

In fase di prima applicazione del tributo, sono utilizzati i dati e gli elementi provenienti dalle denunce presentate ai fini della tassa smaltimento rifiuti o della tariffa di igiene ambientale; il comune può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.

Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.138.

TITOLO III - TARIFFE

Art. 12.

Costo di gestione

1. Il tributo TARI è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ricomprendendo anche i costi di cui all'art.15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali alla cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
- a) -per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b)-per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 13.

Determinazione della tariffa

1. Il tributo TARI è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 14.

Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze domestiche e non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kb e Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 15.

Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 32, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 16.

Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 17.

Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone

- che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
 3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 2 unità.
 4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
 5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
 6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
 7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

Art. 18.

Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le

previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 19.

Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 20.

Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo TARI

Art. 21.

Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola al 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 25(recupero), 26 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 27 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 23 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 24.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.
7. L'ufficio tributi introita i corrispettivi di tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti, su installazioni soggette alla tassa di occupazione temporanea.

Art. 22.

Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO IV - Riduzioni e agevolazioni

Art. 23.

Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune: riduzione del 25%;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 20 %;
 - c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano con iscrizione AIRE, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30 %;
 - d) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30 %.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.
3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10%. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 DICEMBRE dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art.24.

Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

La tariffa si applica in misura ridotta nella parte fissa/nella parte variabile, del 20% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'art.23

Art. 25.

Riduzioni per il recupero

1. La quota variabile dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri

- di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
 3. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore alla parte variabile della tariffa, è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - avviata al recupero per il 30% del costo unitario Cu di cui al punto 4.4., Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche).
 4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 31 GENNAIO dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.
 5. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

Art. 26.

Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza compresa tra 500 metri e 1.000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica e al 50% per le utenze poste ad una distanza superiore.
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche con superficie imponibile non superiore a 150 mq. Non si applica alle altre utenze non domestiche, che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali.
3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 27
Agevolazioni

1. La tariffa si applica in misura ridotta ai contribuenti che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) _____: riduzione del 20% nella parte fissa/nella parte variabile;
 - b) _____: riduzione del 30% nella parte fissa/nella parte variabile;
2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
3. Si applica il quarto comma dell'art. 23.

Art. 28
Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. La riduzione complessiva non può comunque superare l'80% delle quote fissa e variabile.

TITOLO V - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 29.
Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) -l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) -la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) -il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
- Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) -per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;

- b)-per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c)-per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 30.

Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 GIUGNO dell'anno successivo al verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui al Decreto Legislativo n.201/2011 art.14, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993,n.507 (TARSU).
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a)-per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b)-per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c)-l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, la superficie e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d)-la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e)-la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
6. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a)-i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b)-i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c)-l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d)-la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e)-la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

7. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
8. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
9. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 31.

Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..

Art. 32.

Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 300,00 il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione sino a TRE rate trimestrali, oltre agli interessi di cui all'articolo 35.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
5. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al regolamento generale delle entrate comunale.

Art. 33.

Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 31, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di

cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 34.

Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, e tributo provinciale.
 2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
 3. Il versamento è effettuato per l'anno di riferimento, in numero _____ rate, con scadenza entro il giorno 16 dei mesi di _____.
- E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
4. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 33, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica il terzo comma dell'articolo 32.

Art. 35.

Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 36.

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 35, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 37.

Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 13 euro per anno d'imposta.
- 2.

Art. 38.

Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Art. 39.

Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. A partire dal 1° gennaio 2014, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, in particolare il regolamento che disciplinava la TARSU.

Art. 40.

Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 41.

Disposizioni transitorie

1. Il Comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e/o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

sente
nze,
a

ALLEGATO A

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

TABELLA 1

modificabile nella parte Kd (sud)min - max (tratta dalla tabella Ministeriale)

SUD

	UTENZE NON DOMESTICHE	n.utenze	mq	Kd (sud)		Kd (sud)	
				min	max	medio proposto	
1	Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di cu	9	945	4,00	5,50	4,75	4.488,75
2	Cinematografi e teatri	1	339	2,90	4,12	3,51	1.189,89
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diret	9	1522	3,20	3,90	3,55	5.403,10
4	Campeggi,distributori carburanti,impianti sportivi	5	1086	5,53	6,55	6,04	6.559,44
5	Stabilimenti balneari	10	2625	3,10	5,20	4,15	10.893,75
6	Esposizioni,autosaloni	3	1009	3,03	5,04	4,035	4.071,32
7	Alberghi con ristorazione	1	1575	8,92	12,45	10,685	16.828,88
8	Alberghi senza ristorazione +(B&B)	20	20830	7,50	9,50	8,5	177.055,00
9	Case di cura e riposo			7,90	9,62	8,76	-
10	Ospedali			7,55	12,60	10,075	-
11	Uffici,agenzie,studi professionali	141	1480	7,90	10,30	9,1	13.468,00
12	Banche ed istituti di credito	4	1260	4,20	6,93	5,565	7.011,90
13	Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria	76	3255	7,50	9,90	8,7	28.318,50
14	Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze(casalinghi)	11	552	8,88	13,22	11,05	6.099,60
15	Negozi particolari quali filatelia,tende e tessuti(mobili+ferramenta)	5	895	4,90	8,00	6,45	5.772,75
16	Banchi di mercato beni durevoli			10,45	14,69	12,57	-
17	Attivita` artigianali tipo botteghe:parrucchiere,b	32	1732	10,45	13,21	11,83	20.489,56
18	Attivita` artigianali tipo botteghe:falegname,idra	3	373	6,80	9,11	7,955	2.967,22
19	Carrozzeria,autofficina,elettrauto	13	3087	8,02	12,10	10,06	31.055,22
20	Attivita` industriali con capannoni di produzione	5	17189	2,90	8,25	5,575	95.828,68
21	Attivita` artigianali di produzione beni specifici	2	168	4,00	8,11	6,055	1.017,24
22	Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie,pub(paninerie)	28	6500	29,93	90,50	60,215	391.397,50
23	Mense,birrerie,amburgherie	1	242	22,40	55,70	39,05	9.450,10
24	Bar,caffe`,pasticceria	31	4005,83	22,50	64,76	43,63	174.774,36
25	Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e form	7	598	13,70	21,50	17,6	10.524,80
26	Plurilicenze alimentari e/o miste(enoteca)	1	89	13,77	21,55	17,66	1.571,74
27	Ortofrutta,pescherie,fiori e piante,pizza al tagli&polleria)	23	1548	38,93	98,90	68,915	106.680,42
28	Ipermercati di generi misti	1	3939	14,53	23,98	19,255	75.845,45
29	Banchi di mercato genere alimentari			29,50	72,55	51,025	-
30	Discoteche,night club			6,80	16,80	11,8	-
			76.843,83	0,00	0,00		1.208.763,15

incidenza dei rifiuti non domestici

1.208.763,15

8.580.450,00

14,08741

La percentuale di incidenza è

14,09

INCIDENZA DEI RIFIUTI DOMESTICI

85,91

TABELLA 2

non modificabile nella parte Ka

questa tabella varia al variare della tabella 1

CALCOLO DELLA TARIFFA DOMESTICA FISSA				
	N.UTENZE	MQ.	Ka	SUPERFICI* KA
Famiglie di 1 componente	1567	84.579	0,81	68.508,99
Famiglie di 2 componenti	1656	109.292	0,94	102.734,48
Famiglie di 3 componenti	1228	134.692	1,02	137.385,84
Famiglie di 4 componenti	1382	134.692	1,09	146.814,28
Famiglie di 5 componenti	430	42.726	1,10	46.998,60
Famiglie di 6 o più componenti	181	13.964	1,06	14.801,84
			0,00	-
Non residenti o locali tenuti a disposizione	1641	155.249	0,94	145.934,06
				663.178,09

Quota fissa	161.206,20	diviso	663.178,09	uguale	0,243081
-------------	-------------------	--------	------------	--------	-----------------

	Quota fissa	Quf*ka
Famiglie di 1 componente	0,24308131	0,196896
Famiglie di 2 componenti	0,24308131	0,228496
Famiglie di 3 componenti	0,24308131	0,247943
Famiglie di 4 componenti	0,24308131	0,264959
Famiglie di 5 componenti	0,24308131	0,267389
Famiglie di 6 o più componenti	0,24308131	0,257666
		0
Non residenti o locali tenuti a disposizione	0,24308131	0,228496

	N.UTENZE	MQ.	Quf*ka	totale GETTITO fissa
Famiglie di 1 componente	1567	84.579	0,196895862	16653,25515
Famiglie di 2 componenti	1656	109.292	0,228496433	24972,83215
Famiglie di 3 componenti	1228	134.692	0,247942938	33395,93019
Famiglie di 4 componenti	1382	134.692	0,26495863	35687,80776
Famiglie di 5 componenti	430	42.726	0,267389443	11424,48134
Famiglie di 6 o più componenti	181	13.964	0,25766619	3598,050683
			0	0
Non residenti o locali tenuti a disposizione	1641	155.249	0,228496433	35473,84272
				161.206,20

TABELLA 3

modificabile nella parte Kb (min -max)

COSTI VARIABILI UTENZE DOMESTICHE

2.608.306,24

7.371.686,85

0,35382760 EURO PER CHILOGRAMMO

CALCOLO DELLA TARIFFA DOMESTICA VARIABILE			Kb	Kb			NUCLEI PER Kb
	N.UTENZE	MQ.	min	max	proposto	ad-hoc	
Famiglie di 1 componente	1567	84.579	0,6	1,0	0,8	0	1.253,60
Famiglie di 2 componenti	1656	109.292	1,4	1,8	1,6	0	2.649,60
Famiglie di 3 componenti	1228	134.692	1,8	2,3	2,05	0	2.517,40
Famiglie di 4 componenti	1382	134.692	2,2	3,0	2,6	0	3.593,20
Famiglie di 5 componenti	430	42.726	2,9	3,6	3,25	0	1.397,50
Famiglie di 6 o più componenti	181	13.964	3,4	4,1	3,75	0	678,75
						0	-
Non residenti o locali tenuti a dispos	1641	155.249	1,4	1,8	1,6	0	2.625,60

Totale **14.715,65**

Quv quota unitaria variabile

7.371.686,85 14.715,65 500,9419803

	N.UTENZE	Quv	Cu	TARIFFA VAR.DOM	TOTALE GETTITO
Famiglie di 1 componente	1567	500,9419803	0,35382760	141,797677	222.196,96
Famiglie di 2 componenti	1656	500,9419803	0,35382760	283,595355	469.633,91
Famiglie di 3 componenti	1228	500,9419803	0,35382760	363,356549	446.201,84
Famiglie di 4 componenti	1382	500,9419803	0,35382760	460,842452	636.884,27
Famiglie di 5 componenti	430	500,9419803	0,35382760	576,053065	247.702,82
Famiglie di 6 o più componenti	181	500,9419803	0,35382760	664,676613	120.306,47
			0	0	-
Non residenti o locali tenuti a dispos	1641	500,9419803	0,35382760	283,595355	465.379,98
					2.608.306,24

TABELLA 4

modificabile nella parte Kc (sud)

SUD

	UTENZE NON DOMESTICHE	n. utenze	mq	Kc (sud)		Kc sud	sup.*Kc
				min	max	medio	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di cu	9	945	0,45	0,63	0,54	510,30
2	Cinematografi e teatri	1	339	0,33	0,47	0,4	135,60
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diret	9	1522	0,36	0,44	0,4	608,80
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	5	1086	0,63	0,74	0,685	743,91
5	Stabilimenti balneari	10	2625	0,35	0,59	0,47	1.233,75
6	Esposizioni, autosaloni	3	1009	0,34	0,57	0,455	459,10
7	Alberghi con ristorazione	1	1575	1,01	1,41	1,21	1.905,75
8	Alberghi senza ristorazione +(B&B)	20	20830	0,85	1,08	0,965	20.100,95
9	Casa di cura e riposo			0,90	1,09	0,995	-
10	Ospedali			0,86	1,43	1,145	-
11	Uffici, agenzie, studi professionali	141	1480	0,90	1,17	1,035	1.531,80
12	Banche ed istituti di credito	4	1260	0,48	0,79	0,635	800,10
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria	76	3255	0,85	1,13	0,99	3.222,45
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze(casalinghi)	11	552	1,01	1,50	1,255	692,76
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti(mobili+ferramenta)	5	895	0,56	0,91	0,735	657,83
16	Banchi di mercato beni durevoli			1,19	1,67	1,43	-
17	Attività artigianali tipo botteghe:parrucchiere,b	32	1732	1,19	1,50	1,345	2.329,54
18	Attività artigianali tipo botteghe:falegname, idra	3	373	0,77	1,04	0,905	337,57
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	13	3087	0,91	1,38	1,145	3.534,62
20	Attività industriali con capannoni di produzione	5	17189	0,33	0,94	0,635	10.915,02
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	2	168	0,45	0,92	0,685	115,08
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub(paninerie)	28	6500	3,40	10,28	6,84	44.460,00
23	Mense, birrerie, amburgherie	1	242	2,55	6,33	4,44	1.074,48
24	Bar, caffè, pasticceria	31	4005,83	2,56	7,36	4,96	19.868,92
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e form	7	598	1,56	2,44	2	1.196,00
26	Plurilicenze alimentari e/o miste(enoteca)	1	89	1,56	2,45	2,005	178,45
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al tagli&polleria)	23	1548	4,42	11,24	7,83	12.120,84
28	Ipermercati di generi misti	1	3939	1,65	2,73	2,19	8.626,41
29	Banchi di mercato genere alimentari			3,35	8,24	5,795	-
30	Discoteche, night club			0,77	1,91	1,34	-
			76.843,83	0,00	0,00		137.360,00

Quif

Quota unitaria fissa

52.793,80

137.360,00

0,38434625

	UTENZE NON DOMESTICHE	Quif	kc*Quif	mq	gettito fissa
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di cu	0,38434625	0,207546976	945	196,131893
2	Cinematografi e teatri	0,38434625	0,153738501	339	52,1173518
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diret	0,38434625	0,153738501	1522	233,989998
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,38434625	0,263277183	1086	285,919021
5	Stabilimenti balneari	0,38434625	0,180642739	2625	474,187189
6	Esposizioni, autosaloni	0,38434625	0,174877545	1009	176,451443
7	Alberghi con ristorazione	0,38434625	0,465058965	1575	732,467871
8	Alberghi senza ristorazione +(B&B)	0,38434625	0,370894134	20830	7725,7248
9	Casa di cura e riposo	0,38434625	0,382424521	0	0
10	Ospedali	0,38434625	0,440076459	0	0
11	Uffici, agenzie, studi professionali	0,38434625	0,397798371	1480	588,741589
12	Banche ed istituti di credito	0,38434625	0,24405987	1260	307,515437
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria	0,38434625	0,38050279	3255	1238,53658
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze(casalinghi)	0,38434625	0,482354547	552	266,25971
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti(mobili+ferramenta)	0,38434625	0,282494496	895	252,832573
16	Banchi di mercato beni durevoli	0,38434625	0,549615141	0	0
17	Attività artigianali tipo botteghe:parrucchiere,b	0,38434625	0,516945709	1732	895,349969
18	Attività artigianali tipo botteghe:falegname, idra	0,38434625	0,347833358	373	129,741843
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,38434625	0,440076459	3087	1358,51603
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,38434625	0,24405987	17189	4195,14511
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,38434625	0,263277183	168	44,2305667
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub(paninerie)	0,38434625	2,628928366	6500	17088,0344
23	Mense, birrerie, amburgherie	0,38434625	1,706497361	242	412,972361
24	Bar, caffè, pasticceria	0,38434625	1,906357412	4005,83	7636,54371
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e form	0,38434625	0,768692505	598	459,678118
26	Plurilicenze alimentari e/o miste(enoteca)	0,38434625	0,770614236	89	68,584667
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al tagli&polleria)	0,38434625	3,009431156	1548	4658,59943
28	Ipermercati di generi misti	0,38434625	0,841718293	3939	3315,52836
29	Banchi di mercato genere alimentari	0,38434625	2,227286533	0	0
30	Discoteche, night club	0,38434625	0,515023978	0	0
					52.793,80

TABELLA 5**non modificabile nella parte Kd (medio proposto)****questa tabella varia al variare della tabella 1**

costo unitario variabile

Cu

427.693,76

1.208.763,15

0,353828

	UTENZE NON DOMESTICHE	Cu	kd medio PROPOSTO	mq	SUP*KD	TARIFFE VARIABILI	GETTITO
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di cu	0,353827596	4,75	945	4.488,75	1,680681083	1588,24362
2	Cinematografi e teatri	0,353827596	3,51	339	1.189,89	1,241934864	421,01592
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diret	0,353827596	3,55	1522	5.403,10	1,256087967	1911,76589
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,353827596	6,04	1086	6.559,44	2,137118683	2320,91089
5	Stabilimenti balneari	0,353827596	4,15	2625	10.893,75	1,468384525	3854,50938
6	Esposizioni, autosaloni	0,353827596	4,035	1009	4.071,32	1,427694352	1440,54360
7	Alberghi con ristorazione	0,353827596	10,685	1575	16.828,88	3,780647868	5954,52039
8	Alberghi senza ristorazione +(B&B)	0,353827596	8,5	20830	177.055,00	3,00753457	62646,94509
9	Case di cura e riposo	0,353827596	8,76		-	3,099529745	0,00000
10	Ospedali	0,353827596	10,075		-	3,564813034	0,00000
11	Uffici, agenzie, studi professionali	0,353827596	9,1	1480	13.468,00	3,219831128	4765,35007
12	Banche ed istituti di credito	0,353827596	5,565	1260	7.011,90	1,969050574	2481,00372
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria	0,353827596	8,7	3255	28.318,50	3,078300089	10019,86679
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze(casalinghi)	0,353827596	11,05	552	6.099,60	3,909794941	2158,20681
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti(mobili+ferramenta)	0,353827596	6,45	895	5.772,75	2,282187997	2042,55826
16	Banchi di mercato beni durevoli	0,353827596	12,57		-	4,447612887	0,00000
17	Attività artigianali tipo botteghe:parrucchiere,b	0,353827596	11,83	1732	20.489,56	4,185780466	7249,77177
18	Attività artigianali tipo botteghe:falegname,idra	0,353827596	7,955	373	2.967,22	2,81469853	1049,88255
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,353827596	10,06	3087	31.055,22	3,55950562	10988,19385
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,353827596	5,575	17189	95.828,68	1,97258885	33906,82975
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,353827596	6,055	168	1.017,24	2,142426097	359,92758
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub(paninerie)	0,353827596	60,215	6500	391.397,50	21,30572872	138487,23668
23	Mense, birrerie, amburgherie	0,353827596	39,05	242	9.450,10	13,81696764	3343,70617
24	Bar, caffè, pasticceria	0,353827596	43,63	4005,83	174.774,36	15,43749803	61839,99275
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e form	0,353827596	17,6	598	10.524,80	6,227365698	3723,96469
26	Plurilicenze alimentari e/o miste(enoteca)	0,353827596	17,66	89	1.571,74	6,248595353	556,12499
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al tagli&polleria)	0,353827596	68,915	1548	106.680,42	24,38402881	37746,47660
28	Ipermercati di generi misti	0,353827596	19,255	3939	75.845,45	6,81295037	26836,21151
29	Banchi di mercato genere alimentari	0,353827596	51,025		-	18,05405311	0,00000
30	Discoteche, night club	0,353827596	11,8		-	4,175165638	0,00000
							427.693,76

RIEPILOGO CON SIMULAZIONE TARIFFE

	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	totale GETTITO FISSA	TOTALE GETTITO VARIABILE	ESEMPIO X100MQ
Famiglie di 1 componente	0,196895862	141,7976775	16.653,26	222.196,96	161,4872637
Famiglie di 2 componenti	0,228496433	283,595355	24.972,83	469.633,91	306,4449983
Famiglie di 3 componenti	0,247942938	363,3565485	33.395,93	446.201,84	388,1508423
Famiglie di 4 componenti	0,264958630	460,8424518	35.687,81	636.884,27	487,3383148
Famiglie di 5 componenti	0,267389443	576,0530647	11.424,48	247.702,82	602,792009
Famiglie di 6 o più componenti	0,257666190	664,6766132	3.598,05	120.306,47	690,4432922
	0	0	-	-	0
Non residenti o locali tenuti a disposizione	0,228496433	283,595355	35.473,84	465.379,98	306,4449983
			161.206,20	2.608.306,24	

TOTALE GETTITO PRESUNTO DOMESTICHE

2.769.512,44

	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	totale GETTITO FISSA	TOTALE GETTITO VARIABILE	ESEMPIO X100MQ
utenze non domestiche					
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di cu	0,207546976	1,680681083	196,13189	1.588,24362	188,82
2 Cinematografi e teatri	0,153738501	1,241934864	52,11735	421,01592	139,57
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diret	0,153738501	1,256087967	233,99000	1.911,76589	140,98
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,263277183	2,137118683	285,91902	2.320,91089	240,04
5 Stabilimenti balneari	0,180642739	1,468384525	474,18719	3.854,50938	164,90
6 Esposizioni, autosaloni	0,174877545	1,427694352	176,45144	1.440,54360	160,26
7 Alberghi con ristorazione	0,465058965	3,780647868	732,46787	5.954,52039	424,57
8 Alberghi senza ristorazione +(B&B)	0,370894134	3,007534570	7725,72480	62.646,94509	337,84
9 Case di cura e riposo	0,382424521	3,099529745	0,00000	0,00000	348,20
10 Ospedali	0,440076459	3,564813034	0,00000	0,00000	400,49
11 Uffici, agenzie, studi professionali	0,397798371	3,219831128	588,74159	4.765,35007	361,76
12 Banche ed istituti di credito	0,244059870	1,969050574	307,51544	2.481,00372	221,31
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria	0,380502790	3,078300089	1236,53658	10.019,86679	345,88
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze(casa/inghi)	0,482354547	3,909794941	266,25971	2.158,20681	439,21
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti(mobili+ferramenta)	0,282494496	2,282187997	252,83257	2.042,55826	256,47
16 Banchi di mercato beni durevoli	0,549615141	4,447612887	0,00000	0,00000	499,72
17 Attivita' artigianali tipo botteghe:parrucchiere,b	0,516945709	4,185780466	895,34997	7.249,77177	470,27
18 Attivita' artigianali tipo botteghe:falegname,ldra	0,347833358	2,814698530	129,74184	1.049,88255	316,25
19 Carrozzeria,autofficina,elettrauto	0,440076459	3,559505620	1358,51603	10.988,19385	399,96
20 Attivita' industriali con capannoni di produzione	0,244059870	1,972588850	4195,14511	33.906,82975	221,66
21 Attivita' artigianali di produzione beni specifici	0,263277183	2,142426097	44,23057	359,92758	240,57
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub(paninerie)	2,628928366	21,305728721	17088,03438	138.487,23668	2.393,47
23 Mense, birrerie, amburgherie	1,706497361	13,816967642	412,97236	3.343,70617	1.552,35
24 Bar, cafe', pasticceria	1,906357412	15,437498033	7636,54371	61.839,99275	1.734,39
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e form	0,768692505	6,227365698	459,67812	3.723,95469	699,61
26 Plurilicenze alimentari e/o miste(enoteca)	0,770614236	6,248595353	68,58467	556,12499	701,92
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza ai tagli/polleria)	3,009431156	24,384028810	4658,59943	37.746,47660	2.739,35
28 Ipermercati di generi misti	0,841718293	6,812950370	3315,52836	26.836,21151	765,47
29 Banchi di mercato genere alimentari	2,227286533	18,054053109	0,00000	0,00000	2.028,13
30 Discoteche, night club	0,515023975	4,175165638	0,00000	0,00000	469,02
			52.793,80	427.693,76	

TOTALE GETTITO PRESUNTO non DOMESTICHE

480.487,559

totale generale

3.250.000,000

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

*IL VICE PRESIDENTE
Francesco PISTONE*

*IL CONSIGLIERE ANZIANO
Dr. Salvatore BARTOLOTTA*

*IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Pietro RIZZO*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale del Comune, su conforme attestazione del Messo comunale, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____, a norma dell'art. 711 comma 1 del Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli enti locali, Supplemento ordinario G.U.R.S. n.20 del 09/05/2008 e che contro la stessa non sono stati presentati reclami, opposizioni o richieste di controllo.

Porto Empedocle li

Il Messo

*Il Segretario Generale
Dr. Pietro RIZZO*

Il sottoscritto Segretario Generale del Comune. Visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

ai sensi dell'art. 712 comma 1 del Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli enti locali, Supplemento ordinario G.U.R.S. n.20 del 09/05/2008(trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione).

Porto Empedocle, li

*IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pietro RIZZO*